



COMUNE DI
POZZUOLO DEL FRIULI

Via XX Settembre, 31
33050 POZZUOLO del FRIULI (UD)
C.F. 80010530303 P.I. 00581220308
Servizio Tesoreria ccp. 15192339

INTERNET sito web: www.infotech.it/pozzuolo

e-mail: comune.pozzuolo@ud.nettuno.it

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

(PROVINCIA DI UDINE)

AREA COMMERCIO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI PUBBLICI

ESERCIZI

1

Esecutivo dal 21.05.2001

Ripubblicato dal 30.07.2001 al 14.08.2001

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Le norme del presente Regolamento si applicano ai pubblici esercizi così come classificati dell'art.5, comma 1 della legge n. 287/91.

2 - Non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento:

- a) Le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
- b) Le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla L.R. n.17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
- c) Le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) Le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell'Interno;
- e) Le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) Le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- g) Le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- h) Le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

ART. 2

COMPETENZE

Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del presente Regolamento, nonché all'adozione degli atti derogatori.

ART. 3

ORARI DEGLI ESERCIZI

La determinazione degli orari dei pubblici esercizi di cui all'art. 1 del presente Regolamento deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri generali.

1. Per gli esercizi classificati alle lettere **a)**, **b)** e **d)** dell'art.5, comma 1, della legge n. 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo. Nell'ambito di detta fascia oraria è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente.
2. Per gli esercizi classificati alla lettera **c)**, comma 1 della legge n. 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo. Nell'ambito di detta fascia oraria è consentito scegliere un orario di apertura con i

limiti di un minimo giornaliero di cinque ore e di un massimo di dodici ore, da effettuarsi anche non consecutivamente.

3. E' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata la settimana, scelta dall'esercente.
4. E' facoltativa una seconda chiusura settimanale per il massimo di una giornata.

ART. 4

COMUNICAZIONI E PUBBLICITA' DELL'ORARIO

1. Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione; tale comunicazione contiene la giornata di chiusura obbligatoria e quella facoltativa.
2. L'esercente deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato, la giornata di chiusura obbligatoria e l'eventuale giornata di chiusura facoltativa.
3. Cambiamenti di orario e di chiusure si pongono in essere con la stessa procedura.

ART. 5

FLESSIBILITA' DELL'ORARIO E SGOMBERO DEI LOCALI

1. L'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito.

2. lo sgombero, di cui all'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura.

ART. 6

ATTIVITA' CONGIUNTE

Per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di svago ed intrattenimento.

ART. 7

FERIE e SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. - E' data facoltà agli esercenti di sospendere l'attività per fatti aziendali o personali, con l'obbligo di esporre al pubblico idonei supporti informativi indicanti la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica.

2. - La sospensione dell'attività da parte dell'esercente per un periodo superiore a trenta giorni deve essere comunicata al Comune entro detto periodo.

ART. 8

ASSICURAZIONE DEI SERVIZI

Il Comune, in accordo con le rappresentanze locali delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli

esercenti e dei lavoratori, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

ART. 9

DEROGHE

1 - Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, delle organizzazioni dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate.

2 - E' disposta la deroga all'obbligo della chiusura settimanale dei pubblici esercizi, in occasione delle seguenti circostanze:

- a) in tutte le festività infrasettimanali;
- b) nella ricorrenza della festa patronale locale;
- c) nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio;
- d) nel Mercoledì delle Ceneri;
- e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale;
- f) nella settimana antecedente la Pasqua

3 - Il Comune, previo assenso degli organismi di cui al comma uno, può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura

settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali.

ART. 10

SANZIONI

1 - Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nell'Ordinanza sindacale di esecuzione, si applica, ove compatibile, l'art. 37, commi 7, 9, 10 e 11, della Legge Regionale 19 aprile 1999, n.8.

2 - Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non specificatamente sanzionate da una norma di legge o regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa da L.100.000 (E 51,65) a L.1.000.000 (E 516,46).